


Repertorio N. 21.218

Raccolta N. 12.202



**COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI MISTA
A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E PRIVATA**

REPUBBLICA ITALIANA

DATA

sei giugno duemilaotto

- 6 giugno 2008 -

LUOGO: in Massa Lubrense alla Via IV Novembre 26/A, nel mio studio

NOTARO ROGANTE

Io sottoscritto **GIANCARLO IACCARINO** di Carlo, Notaro in Massa Lubrense con studio ivi alla Via IV Novembre n. 26/A, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, ricevo questo atto al quale sono presenti

CONTRAENTI

* **Comune di Vico Equense (NA)** codice fiscale 82007510637 in persona del Segretario Comunale Dott. **Luigi SALVATO**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 5 marzo 1956, codice fiscale dichiarato SLV LGU 56C05 C129 L, autorizzato con delega rilasciata dal Sindaco del Comune di Vico Equense in data 3 giugno 2008 prot. 15566 che in originale si allega **sub "A"**, domiciliato per la carica in Massa Lubrense, presso la casa comunale;

* **SOC.I.GE.SS. - SOCIETA' INTERCOMUNALE DI GESTIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI PER AZIONI IN BREVE: "SOC.I.GE.SS.-S.P.A."**, costituita nello stato Italiano, con sede in Sessa Aurunca (CE) alla Via dei



Pini Parco Svedese S.C., capitale sociale euro 110.000.000 i.r.l.
codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di
Imprese di Caserta 02903880611, REA CE-204970, in persona del
Presidente del C.d.a. Lorenzo DI IORIO nato a Sessa Aurunca il 31
marzo 1968 codice fiscale dichiarato DRI LNZ 68C31 I676T,
domiciliato per la carica presso la sede sociale ed autorizzato
alla stipula di questo atto in virtù di verbale del consiglio di
amministrazione del 5 aprile 2008 che, in estratto autentico per
me notaro in data odierna rep. n. 21.216, si allega sub."B".

INTERVENUTI


Lorenzo DI IORIO, (innanzi generalizzato) in proprio e domiciliato
in Sessa Aurunca alla Via Livello/Corigliano n. 5 codice fiscale
dichiarato DRI LNZ 68C31 I676T

Fabrizio DE SANCTIS, nato a Avezzano il 13 luglio 1974 con
domicilio in Sperone al Corso Umberto I n. 107 codice fiscale
dichiarato DSN FRZ 74L13 A515N

IDENTITA': Sono certo della identità personale dei contraenti e
degli intervenuti,


PREMESSO

- che con deliberazione n. 54 del 3 maggio 2004 il Consiglio
Comunale del Comune di Vico Equense, facendo seguito ad intercorsi
atti con la Regione Campania - Settore Farmaceutico, ha esercitato
il diritto di prelazione per la titolarità della V Sede
Farmaceutica del Comune di Vico Equense;



- che con delibera n. 55 del 3 maggio 2004 il Consiglio Comunale predetto, ha stabilito che per la gestione della V Sede Farmaceutica si ricorrerà alla costituzione di una società con capitale misto pubblico-privato, ritenendo tale forma di gestione vincente sia in termini di efficienza che di efficacia;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale predetto n. 67 del 21 luglio 2004 (prot. n. 23078/4-08/04) che in copia conforme rilasciata in data 14 marzo 2008 si allega sub "C", il Comune di Vico Equense ha deliberato "la costituzione di una società di capitali per la gestione della V Sede Farmaceutica del Comune di Vico Equense, approvando il testo dello statuto, dei patti parasociali della società e lo schema di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti tra l'Amministrazione e la società";
- che con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Vico Equense n. 329 del 22 settembre 2004 (prot. n. 27307-24/09/2004), che in copia conforme rilasciata in data 26 maggio 2008 si allega sub "D", la predetta Giunta ha deliberato di approvare il capitolato di appalto per la scelta del socio privato per la costituzione di una società mista di cui alla citata delibera n. 67 del Consiglio Comunale;
- che come socio privato di maggioranza, seguendo un procedimento di evidenza pubblica, è stato scelto la "SOC.I.GE.SS. S.p.a.";
- che la "SOC.I.GE.SS. S.p.a." ha aderito alla costituzione di detta Società per Azioni.

ARTICOLO 1 - CONSENSO



Tra il Comune di Vico Equense e la "SOC.I.GE.SS. S.p.a." costituita una società per azioni così individuata:

DENOMINAZIONE: "SERVIZI VICOPHARMA - S.p.a.";

SEDE: Vico Equense (ai soli fini della pubblicità presso l'Ufficio del registro delle Imprese l'indirizzo è al Corso Filangieri n. 98 presso la Casa Comunale);

SEDE OPERATIVA: Vico Equense alla Via Nuova Faito n. 8;

OGGETTO: come da Statuto;

CAPITALE: euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00) diviso in numero 52.000 azioni da euro 10,00 cadauna;

AMMINISTRAZIONE: Consiglio di Amministrazione composto da tre membri;

COLLEGIO SINDACALE: composto da cinque membri (di cui tre effettivi e due supplenti);

DURATA: 31 dicembre 2038.

ARTICOLO 2 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00) diviso in numero 52.000 azioni da euro 10,00 cadauna, e viene sottoscritto nel modo seguente:

* COMUNE DI VICO EQUENSE per euro 156.000,00 diviso in numero 15.600 azioni da euro 10,00 cadauna;

"SOC.I.GE.SS. S.p.a." per euro 364.000,00 diviso in numero 36.400 azioni da euro 10,00 cadauna.

Di detto capitale le parti hanno versato alla Banca di Credito Cooperativo del Garigliano il 25% del capitale sociale pari a euro

130.000,00 così come risulta dalla ricevuta in data 4 giugno 2008 che le parti mi esibiscono.



ARTICOLO 3 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che durano in carica per un triennio.

Per il primo triennio vengono nominati i signori:

* Presidente - **Gennaro CINQUE** (nato a Vico Equense il 26 giugno 1961) con domicilio in Vico Equense alla Via Nuova Faito n. 63 codice fiscale CNQ GNR 61H26 L845I;

* Vice Presidente - Fabrizio DE SANCTIS;

* Consigliere - Lorenzo DI IORIO.

I signori Fabrizio DE SANCTIS e Lorenzo DI IORIO, presenti, dichiarano di accettare la carica loro conferita, dichiarando che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità.

ARTICOLO 4 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti e dura in carica per 3 esercizi sociali.

Per i primi tre esercizi sociali vengono eletti i dottori:

* PRESIDENTE: **Giuseppe GUIDA** nato a Vico Equense il giorno 8 ottobre 1947 con domicilio in Vico Equense alla Via Santa Caterina n. 20 codice fiscale GDU GPP 47R08 L845S - iscrizione dei Revisori Contabili G.U. n. 87 del 2.11.1999 D.M. del 15.10.99;

* SINDACO EFFETTIVO: **Salvatore CIOFFI** nato a Vico Equense il 19 luglio 1960 con domicilio in Vico equense al Corso Caulino n. 11

codice fiscale CFF SVT 60L19 L845C iscrizione dei Revisori Contabili G.U. n. 31bis del 21 aprile 1995 D.M. n. 14308;

* SINDACO EFFETTIVO: **Fabiano DI MAIOLO**, nato a Napoli il 20 dicembre 1968 con domicilio in Cercola al Viale delle Ginestre n. 1 codice fiscale DML FBN 68T20 F839ZDML FBN 68T20 F839Z iscrizione dei Revisori Contabili G.U. n. 13 del 13.2.2001 n. 119.955 D.M. 22/01;

* SINDACO SUPPLENTE: **Rosario CLIMACO** nato a Vico Equense il 14 febbraio 1962 con domicilio in Vico Equense alla Via raffaele Bosco n. 76 codice fiscale CLM RSR 62B14 L845Y, iscrizione dei Revisori Contabili G.U. n. 87 del 2 novembre 1999;

* SINDACO SUPPLENTE: **Antonio GERVASIO**, nato a Napoli il 13 giugno 1968 con domicilio in Vico Equense alla Via Pozzillo n. 7 codice fiscale GRV NTN 68H13 F839W iscrizione dei Revisori Contabili G.U. n. 183 del 7 agosto 1998.

Al Collegio Sindacale è affidato il controllo contabile della società, ai sensi dell'articolo 2409-bis c.c., per i quali è determinato il seguente compenso:

al Presidente euro 3.000,00 annui,

ai sindaci effettivi euro 2.000,00 annui.

ARTICOLO 6 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008.

ARTICOLO 7 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente atto costitutivo le parti si riportano alle vigenti disposizioni di legge ed allo Statuto sociale che, firmato dai comparenti e da me Notaro, si allegano **sub "D"**.

ARTICOLO 8 - DELEGA

Le parti delegano il signor Lorenzo DI IORIO (innanzi generalizzato) a ritirare dalla predetta Banca il 25% del capitale sociale con facoltà di rilasciare valida e liberatoria quietanza e con esonero per la detta Banca da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 9 - SPESE

Le spese del presente atto e sue consequenziali cedono a carico della società e vengono presuntivamente indicate in circa euro 4.000,00.

SOCIETA'

Scritta parte a mano e parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia su nove pagine di tre fogli di cui ho dato lettura, unitamente agli allegati, alle parti ed agli intervenuti che l'approvano essendo le ore 15,04.

In originale firmato:

Luigi Salvato

Lorenzo Di Iorio .

Fabrizio De Sanctis

Notaro Giancarlo Iaccarino - segue sigillo

Statuto



Titolo I

Denominazione, oggetto sociale, sede e durata

Art. 1

Denominazione

1. E' costituita una società per azioni denominata **"SERVIZI VICOPHARMA - S.p.a."**.

2. La società, a capitale prevalentemente privato, si configura come modulo gestionale per Servizi pubblici locali, con riferimento a quanto previsto dall'art. 113, comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 267/2000.

Art. 2

Oggetto sociale

La società nei limiti delle vigenti leggi e con le relative autorizzazioni ove previste, ha per oggetto le seguenti attività:

- la gestione della farmacia della quale è titolare il Comune di Vico Equense (socio), comprendente la vendita di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, presidi medico - chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici e di altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
- la produzione e/o la distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, di fitofarmaci, di prodotti di erboristeria, di



profumeria, dietetici, integratori alimentari, prodotti di uso veterinario e di prodotti affini e analoghi secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

- l'effettuazione di test di auto - diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;


- la gestione di servizi di carattere socio-sanitario;

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico-economica ad enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi di carattere socio-sanitario.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la società può:

- compiere tutte le operazioni, commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ad esso attinenti e strumentali e comunque ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Le suddette attività finanziarie potranno essere esercitate in via esclusivamente secondaria, con esclusione delle attività riservate dal D.Lgs. n. 385/93 e non nei confronti del pubblico, in conformità all'art. 106 del citato D.Lgs. n. 385/93;

- compiere tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e di altri beni mobili in genere. Nonché il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro;



- acquisire partecipazioni in consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari strumentali e funzionali alle attività statutarie, precisando che l'assunzione di partecipazioni non dovrà avvenire in via prevalente, e comunque nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel citato D. Lgs. 385/93;

- svolgere un ruolo di stimolo al miglioramento del servizio di erogazione del farmaco nel suo complesso, anche attraverso:

-- la localizzazione delle farmacie sul territorio comunale in aree territoriali che si presentano commercialmente più adatte;

-- la partecipazione ad iniziative a carattere socio-educativo volte alla diffusione di un miglior uso del farmaco da parte del cittadino;

-- la immissione sul mercato di prodotti difficilmente reperibili e tutti i prodotti che necessitano all'utenza per la prevenzione e la cura;

-- la qualificazione e la preparazione degli operatori.

Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

La Società potrà svolgere per società eventualmente partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie.

A tal uopo la società potrà prestare avalli, fideiussioni ed ogni garanzia, anche reale, effettuare versamenti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in



conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate e/o a copertura delle perdite. Effettuare finanziamenti nei limiti di quanto stabilito dalla normativa in materia di trasparenza bancaria.

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare, secondo quanto previsto dagli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Sede sociale e durata della Società

1. La società ha la sede legale in Vico Equense (NA).

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, rappresentanze e depositi.

2. La durata della Società è fissata in anni trenta e precisamente fino al 31 dicembre 2038, e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei soci.

3 La società è sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

Art. 4

Domicilio dei soci

1. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge all'indirizzo risultante dal Libro Soci della società.

Art. 5

Soggezione ad attività di direzione e controllo



1. La Società è tenuta ad indicare l'eventuale propria soggezione ad attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Vico Equense negli atti e negli strumenti comunicativi, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'apposita sezione del registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2497-bis, comma 2 del Codice Civile.


Titolo II

Capitale sociale, obbligazioni, azioni

Art. 6

Capitale sociale e quota maggioritaria pubblica

1. Il capitale sociale è stabilito in euro 520.000,00 (cinquecentoventimila/00) diviso in numero di 52.000 (cinquantaduemila) azioni da nominali euro 10 (dieci/00) cadauna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura o con capitalizzazione delle riserve disponibili.
3. L'aumento del capitale sociale è approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
4. L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di strumenti finanziari a favore dei dipendenti della società o di società controllate forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi escluso il diritto di voto.
5. Gli strumenti finanziari non possono essere imputati a capitale.



6. Il capitale sociale può essere aumentato anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle in circolazione. con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, la quale può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per realizzarlo, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

7. Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione al numero delle azioni possedute, da esercitare nel termine non inferiore a trenta giorni dal deposito della deliberazione assembleare, salvo il caso in cui la deliberazione di aumento del capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche o istituti di credito con l'obbligo di offrirli in opzione agli azionisti della società.

8. Il capitale sociale della Società, rappresentato da azioni ordinarie, dovrà essere di proprietà, in misura almeno pari al 30% dello stesso, del Comune di Vico Equense (NA).

9. L'aumento di capitale è in ogni caso sottoposto alla condizione che la sua esecuzione non comporti il superamento da parte dei soggetti privati dei limiti fissati dal precedente co. 8.

Art. 7

Versamenti

1. Il versamento del capitale sottoscritto deve essere effettuato secondo le necessità finanziarie della Società su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

2. I soci, d'accordo con il Consiglio di Amministrazione, possono provvedere al fabbisogno finanziario della società mediante versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate e a copertura delle perdite.

Art. 8

Riduzioni del capitale sociale

1. L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione ai singoli soci di determinate attività sociali.
2. In caso di perdite, nei limiti di quanto previsto degli art. 2446 - 2447 c.c., in assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per la riduzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società.
3. L'esclusione del diritto di opzione non è consentita nell'ipotesi di aumento del capitale sociale in denaro resosi necessario a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale.

Art. 9

Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.
2. Le azioni sono nominative. Le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

3. Le azioni non possono essere emesse prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.



4. La società non può emettere azioni fornite di diritti diversi.

Art. 10

Trasferimento di azioni

1. Le azioni possono essere oggetto di trasferimento, inteso come cessione a qualsiasi titolo.

2. Nel caso di trasferimento di azioni nominative per atto tra vivi, che non può comunque avvenire prima di cinque anni dalla costituzione della società, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, in proporzione al numero di azioni da essi possedute alla data di richiesta del trasferimento.

3. Qualora taluno dei soci non eserciti il diritto di prelazione, questo potrà essere esercitato pro quota dagli altri.

4. Chi intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni, dovrà prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite il Consiglio di Amministrazione, al quale dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il numero delle azioni che intende alienare ed il prezzo.

5. Entro il termine di quindici giorni da quello del ricevimento, il Consiglio di Amministrazione



dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci alla data di ricevimento della proposta di alienazione, assegnando agli stessi un termine di giorni venti dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del loro diritto di prelazione. Entro quest'ultimo termine gli azionisti, sotto pena di decadenza, dovranno dichiarare al Consiglio di Amministrazione, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono accettare la proposta di alienazione.

Decorso tale termine senza che alcuno dei soci abbia esercitato il proprio diritto di prelazione, le azioni potranno essere cedute a terzi sui quali l'assemblea potrà esprimere a maggioranza il proprio gradimento.

6. Il trasferimento di azioni nominative, sia a titolo gratuito che oneroso, è comunque sottoposta al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Obbligazioni

1. La società può emettere, sotto l'osservanza delle norme di legge, obbligazioni nominative,

al portatore e obbligazioni convertibili in azioni.

2. Spetta all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento e di estinzione delle

obbligazioni.

3. Gli Amministratori possono emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, sino ad un ammontare non superiore al capitale sociale con contestuale aumento del capitale sociale, nel rispetto dell'art. 2420 ter.

Art. 12

Strumenti finanziari

1. La Società può emettere strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, con esclusione del diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

2. L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria con il quorum previsto dall'art. 14 del presente Statuto.

3. I soggetti titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del Consiglio di Amministrazione, adottando specifica deliberazione nella loro assemblea speciale.

Titolo III

Assemblea dei soci

Art. 13

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, essa può essere convocata anche fuori della sede sociale.



Art. 14

Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dagli amministratori mediante avviso reso pubblico nei modi di legge e comunicato ai soci non meno di quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare nella riunione, nonché il luogo di deposito delle azioni. Nell'avviso possono essere indicati luogo ed ora per l'eventuale seconda convocazione, da tenersi ai sensi dell'art. 2369 del Codice civile.

3. Gli amministratori o il Consiglio di Amministrazione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. In caso di impossibilità degli Amministratori, l'Assemblea può essere convocata anche dal Collegio sindacale o mediante provvedimento del Tribunale competente, su richiesta di soci rappresentanti almeno un decimo del capitale sociale.



5. L'Assemblea dei soci ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci rappresentanti almeno metà del capitale sociale.

6. L'Assemblea dei soci straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento di tanti soci rappresentanti più della metà del capitale sociale.

7. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.

8. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di tanti soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.

9. L'Assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita anche nel caso non

siano rispettate le formalità suddette purché sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia

presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si

opponga alla trattazione degli argomenti; dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

10. Nel computo del quorum costitutivo dell'Assemblea non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Art.15



Assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi per l'approvazione del bilancio e per quant'altro previsto dall'art. 2364 c.c.

2. L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione ogni qualvolta si renda necessario e in tutti i casi previsti dalla legge.

Art.16

Competenze dell'assemblea

1. Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea ordinaria l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la copertura delle perdite, la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina e la revoca dei membri del Collegio Sindacale e la determinazione del compenso loro spettante, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, la nomina del soggetto al è demandato il controllo contabile, le delibere relative all'esercizio dell'azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'autorizzazione al C.d.A. ad eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, costituzione e poteri dei liquidatori e su

ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea straordinaria.



Art.17

Ammissione all'Assemblea

Per essere ammessi a partecipare ed a votare nell'Assemblea i soci sono tenuti ad esibire i propri titoli.

Art.18

Presidenza e Segreteria dell'Assemblea

Verbalizzazione dei lavori

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dai soci intervenuti.
2. Il Presidente è assistito dal Segretario designato dall'Assemblea; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
3. Il verbale dei lavori dell'Assemblea deve indicare:
 - a) la data dell'Assemblea;
 - b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascun rappresentato;
 - c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
 - d) l'identità dei votanti, con precisazione del voto a favore o contrario o dell'astensione;
 - e) la sintesi delle dichiarazioni degli intervenuti, inerenti l'ordine del giorno, su loro eventuale richiesta.

Art.19

Rappresentanza del socio nell'Assemblea

1. Ogni socio che abbia diritto d'intervento in **Assemblea** può farsi rappresentare da altra persone; la rappresentanza deve essere conferita nei modi e nei limiti stabili dall'articolo 2372 c.c..
2. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

Art. 20

Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria

e Straordinaria

1. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta.
2. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
3. In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria adotta deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
4. In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria adotta deliberazioni con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.
5. L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali da consentire a tutti i partecipanti piena cognizione degli eventi, libera formazione del proprio convincimento e libera espressione del proprio voto.



6, L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, anche distanti tra loro, collegati mediante strumenti di video o audioconferenza, con modalità esplicitate nel verbale.

Art. 21

Procedimento di votazione e voto

per corrispondenza

1. Le deliberazioni sono adottate con voto palese. Qualora il voto non sia riconducibile ad un socio, esso si considera non espresso.
2. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, secondo quanto previsto dall'art. 2370, comma 4 del Codice Civile. In tal caso l'avviso di convocazione dell'Assemblea contiene:
 - a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;
 - b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
 - c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.
3. La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contiene l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute, delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione.



4. L'emittente rilascia, anche tramite i depositari, la scheda di voto a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta.

5. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

6.. La scheda deve pervenire, anche per il tramite del depositario, alla società, unitamente alla certificazione rilasciata entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea.

7. Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

8. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea.

9. La data di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione. Il presidente del collegio sindacale custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari.

10. Le schede pervenute oltre i termini previsti, prive di sottoscrizione ovvero non corredate della certificazione non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'Assemblea né ai fini della votazione.

11. La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.

12. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista.

Art. 22

Assemblee speciali

1. Qualora esistano più categorie di azioni o strumenti finanziari forniti del diritto di voto,

ciascun titolare ha diritto di partecipare all'Assemblea Speciale rappresentativa della categoria di appartenenza.

2. Per la convocazione ed il funzionamento delle Assemblee Speciali valgono, per quanto applicabili, le disposizioni del presente Statuto inerenti l'Assemblea generale degli azionisti.

3. Le competenze delle Assemblee Speciali sono definite dagli articoli 2415 e 2447-octies del Codice Civile.

Titolo IV

Amministrazione della Società


Art. 23

Nomina, durata in carica, compensi

degli Amministratori

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri,

secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2.

2. Il Comune di Vico Equense nomina tre  Consiglieri di Amministrazione in base a quanto previsto dall'art. 2449 del Codice Civile.

La revoca e la sostituzione degli stessi è di esclusiva competenza del Comune.

3. Ad altri enti pubblici soci è riservata la nomina di Consiglieri di Amministrazione, in analogia a quanto previsto dal precedente comma 2.

4. In caso di ingresso di soci privati, il Comune di Vico Equense e gli altri Enti Pubblici soci non potranno avere meno di tre amministratori di loro competenza su un massimo di 5 componenti e non meno di cinque amministratori in caso di 9 componenti.

5. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, la restante parte dei componenti del C.d.A. è nominata dall'Assemblea.

6. Al Consiglio di Amministrazione spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa.

7. Un terzo dei membri del C.d.A. deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 2399, comma 1 del Codice civile.

8. Ogni componente del C.d.A. è in ogni caso tenuto ad informare gli altri Amministratori ed il Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società.

9. Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

10. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposto un gettone di presenza determinato dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea stabilisce altresì i compensi del Presidente (e dell'eventuale Vice Presidente, se nominato).

Art. 24

Sostituzione degli amministratori e decadenza del Consiglio di Amministrazione

1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Per gli amministratori nominati dal Comune di Vico Equense dalla Provincia di Napoli e dagli altri Enti Pubblici provvedono i competenti organi.

Gli amministratori nominati dall'assemblea dei soci o dai competenti organi del Comune Vico Equense della Provincia di Napoli durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

2. Se la maggioranza degli amministratori rassegna le dimissioni o, comunque, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di amministrazione decade automaticamente e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio.

Art. 25

Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Comune di Vico Equense secondo quanto previsto dall'art. 2449 c.c. e viene individuato tra i consiglieri di amministrazione nominati dallo stesso comune ai sensi dell'art. 23 del presente statuto.

Art. 26

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il C.d.A. si riunisce sia nella sede sociale sia altrove, purché nell'ambito del territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

2. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita otto giorni prima.

Il fax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

3. Il C.d.A. è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.